

Approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 22 di data 21.02.2019.



COMUNITÁ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA TENSOSTRUTTURA MOBILE

Art. 1 - Oggetto.

- Il presente atto disciplina la concessione in uso della tensostruttura mobile di proprietà della Comunità della Val di Non, di seguito denominata semplicemente Comunità, per manifestazioni all'aperto. La tensostruttura rientra tra le disponibilità del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

Art. 2 - Caratteristiche della tensostruttura mobile.

- La tensostruttura, modello "Quickflex 10M" prodotto dalla ditta Haltec Hallensysteme GmbH e fornito dalla ditta Tendsystem KG, è iscritta all'inventario della Comunità sub n. 3407.
- La tensostruttura consiste in una struttura modulare a volte di due falde, dotata di copertura in plastica pre-tesa a guglia in appoggio su montanti perimetrali posti in corrispondenza degli spigoli. Essa è ancorata al terreno in corrispondenza dei montanti. Le pareti laterali sono tamponate con telone fisso.
- La tensostruttura può essere composta da un numero di moduli variabile, fino a un massimo di sei. Come risulta dalla planimetria allegata sub 1) al presente atto, la struttura ha base rettangolare di superficie variabile in funzione dei moduli impiegati fino a un massimo di 300 mq. Le dimensioni dei moduli sono le seguenti:
 - lunghezza della campata: m. 10,00;
 - larghezza della campata: m. 5,00;
 - altezza: m. 5,44;
 - altezza di gronda: m. 3,00.

Art. 3 - Finalità.

- La tensostruttura è concessa in uso ai richiedenti nel rispetto delle finalità sociali per le quali la stessa è stata acquisita, nonché dei principi stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 4, dello Statuto della Comunità.

2. Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui al precedente comma 1, la Comunità, nel concedere in uso la tensostruttura, si propone di:
 - favorire le attività di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - favorire l'incontro delle persone, il confronto tra esperienze e provenienze diverse e lo scambio generazionale;
 - riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell'associazionismo in generale e del volontariato in particolare, come espressione di partecipazione, di solidarietà e di confronto democratico;
 - promuovere iniziative proprie nel campo sociale e culturale attraverso l'operato delle varie associazioni di volontariato del territorio;
 - curare la promozione della dimensione familiare anche attraverso iniziative realizzate da soggetti in possesso del marchio "Family in Trentino" o l'allestimento di spazi e servizi dedicati alla famiglia.

Art. 4 - Soggetti richiedenti.

1. La tensostruttura è concessa in uso ad enti pubblici, associazioni e comitati che operano senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 5 - Presentazione delle richieste.

1. La richiesta di concessione in uso della tensostruttura, redatta su apposita modulistica secondo lo schema tipo approvato dal Responsabile del servizio con apposito provvedimento e reperibile sul sito web istituzionale della Comunità, è presentata al Servizio per le politiche sociali e abitative almeno trenta giorni prima della data prevista per il ritiro della stessa.
2. Le richieste pervenute successivamente a tale termine sono prese in considerazione solo in caso di disponibilità della tensostruttura.
3. Nella richiesta di concessione in uso devono essere indicati:
 - il nominativo ed i riferimenti del legale rappresentante del soggetto richiedente, nonché l'indirizzo e-mail per l'inoltro delle opportune comunicazioni.
 - il periodo di utilizzo della tensostruttura, comprensivo di montaggio e smontaggio della stessa;
 - le finalità della manifestazione ivi ospitata con una breve descrizione di quest'ultima, che consenta di verificare il rispetto dei principi generali di utilizzo di cui al precedente art. 3;
4. La richiesta deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
5. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia utilizzato in precedenza la tensostruttura in maniera difforme dall'atto di concessione.

Art. 6 - Concessione in uso.

1. La concessione in uso è ammessa solamente per attività che ricadono nel territorio della Val di Non.

2. A seguito della presentazione della richiesta di concessione in uso, il Servizio per le politiche sociali e abitative avvia la relativa istruttoria, tesa a verificare la conformità della richiesta alle prescrizioni del presente atto.
3. La concessione in uso della tensostruttura è disposta con deliberazione del Comitato esecutivo sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio per le politiche sociali e abitative. Nel concedere l'utilizzo della tensostruttura, la deliberazione del Comitato esecutivo può disporre anche nel merito dell'iniziativa realizzata, in particolare laddove in presenza di più richieste concomitanti in calendario.
4. Il procedimento si conclude mediante comunicazione del Responsabile del Servizio per le politiche sociali e abitative. In caso di avvenuta concessione, alla comunicazione è allegata la modulistica indicante le modalità per il ritiro della tensostruttura e la conseguente assunzione di responsabilità di cui al successivo art. 11, da restituire controfirmata da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente prima dell'inizio della manifestazione. In caso di eventuale diniego della concessione, la comunicazione deve indicare le idonee motivazioni.
5. Qualora vengano presentate più richieste di concessione in uso per una stessa giornata o per uno stesso periodo, viene applicato il principio dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, dando precedenza a quella pervenuta per prima.
6. La concessione in uso è esclusa per attività di propaganda politica, ideologica o religiosa.

Art. 7 - Ritiro e restituzione.

1. Il ritiro della tensostruttura avviene presso i locali della Comunità indicati nella comunicazione di concessione, previo accordo con il Servizio per le politiche sociali e abitative, al termine del procedimento di cui al precedente art. 6.
2. Il ritiro e la restituzione della tensostruttura devono essere concordati con Servizio per le politiche sociali e abitative e avvenire entro tre giorni dalle date di inizio e termine della manifestazione.
3. Al momento del ritiro e della restituzione il soggetto individuato dalla Comunità, ai sensi del successivo art. 8, comma 2, procede ad una verifica della consistenza e delle condizioni della tensostruttura e delle relative attrezzature, redigendo apposito verbale.

Art. 8 - Montaggio e smontaggio.

1. Le operazioni di montaggio e smontaggio della tensostruttura devono essere eseguite da personale esperto, dotato di adeguate capacità tecniche, a cura e spese del concessionario.
2. Ai soli fini di prevenire danni alla tensostruttura o ai suoi componenti, le operazioni di cui al precedente comma 1 devono avvenire sotto la supervisione del soggetto individuato dalla Comunità della Val di Non nella comunicazione di concessione della tensostruttura.

Art. 9 - Spese.

1. Tutte le spese relative all'utilizzo della tensostruttura (trasporto, montaggio, collaudo, smontaggio, oneri di gestione della sicurezza, etc. ...) sono a carico del concessionario.

Art. 10 - Sospensione o revoca.

1. Per improvvise, impreviste e inderogabili necessità o ragioni di pubblico interesse della Comunità, la concessione in uso può essere revocata o sospesa in ogni momento.
2. In tal caso, la Comunità è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo della cauzione già versata ai sensi del successivo art. 13.
3. La Comunità può inoltre sospendere o revocare la concessione in uso per inadempimento o per mancato rispetto del presente atto o irregolarità nell'utilizzo.
4. La sospensione o la revoca sono comunicate al concessionario dal Responsabile del Servizio per le politiche sociali e abitative.
5. È fatto divieto al concessionario di procedere a qualsiasi forma di cessione o sub-concessione della tensostruttura.

Art. 11 - Responsabilità e obblighi.

1. La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose, nel periodo di durata della concessione in uso, è in capo al concessionario.
2. È inoltre a carico del concessionario il risarcimento dei danni a persone o cose verificatisi in occasione della concessione, con esclusione della Comunità da ogni responsabilità in merito.
3. Il concessionario, nel fruire della tensostruttura, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente atto, le ulteriori norme che disciplinano la materia, nonché le norme che regolano l'attività in essa organizzata. In particolare, il concessionario è tenuto ad eseguire, attraverso personale tecnico specificatamente abilitato, tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblica sicurezza, nonché dalle istruzioni dell'autorità competente sul territorio provinciale, con esenzione della Comunità da ogni responsabilità in merito; a tal fine, il concessionario è tenuto a rendere alla Comunità un'apposita dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza. Sulla veridicità delle dichiarazioni rese la Comunità è tenuta ad effettuare, a campione, le opportune verifiche.
4. Il concessionario è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative di responsabilità civile per danni a persone o cose, ivi compresi gli eventuali danni occorsi alla tensostruttura, durante il periodo della concessione; il concessionario s'impegna, altresì, a trasmettere copia di dette polizze alla Comunità, se da essa richiesto, prima del ritiro della tensostruttura.
5. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata all'interno della tensostruttura di cui ha ottenuto la concessione all'utilizzo e della difformità d'uso.
6. Il concessionario è tenuto ad aderire alle iniziative di sensibilizzazione sul tema del consumo responsabile di alcol e altre sostanza sostenute dalla Comunità, promuovendo, a tal fine, nell'ambito della manifestazione organizzata, uno stile di vita sano teso a evitare forme di abuso. A tal fine, il concessionario dovrà porre attenzione, a titolo di esempio, ai seguenti aspetti:
 - scelta di una denominazione della manifestazione organizzata, coerentemente con l'azione educativa promossa dalla Comunità nei settori della promozione di uno stile di vita sano e della prevenzione degli abusi;
 - esposizione, in forma ben visibile al pubblico, di eventuale materiale promozionale e informativo relativo ai rischi dell'abuso di alcol;
 - presenza dell'etilometro nella manifestazione organizzata;

- altre iniziative di sensibilizzazione coerenti con le azioni educative promosse dalla Comunità in tale ambito (cfr. il “Protocollo d’intesa sulla salute pubblica” approvato dalla Conferenza dei sindaci nel corso del 2008).
7. Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti specifici obblighi:
 - uso corretto delle attrezzature;
 - mantenimento delle finalità per cui l’uso è stato concesso;
 - rispetto del periodo e del calendario d’uso;
 - segnalazione immediata alla Comunità di eventuali danni riscontrati o provocati;
 - rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della L. 16.01.2003, n. 3, relativa al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;
 8. Il concessionario è tenuto, altresì, a esporre all’interno della tensostruttura dello striscione con indicati la denominazione e il logo della Comunità, messo a disposizione dal Servizio per le politiche sociali e abitative.
 9. Il concessionario deve garantire la propria presenza durante il periodo d’uso al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni sopra indicate.

Art. 12 - Controlli.

1. Il Servizio per le politiche sociali e abitative può effettuare controlli in ordine alle modalità di utilizzo della tensostruttura.
2. Nel caso in cui da tali controlli emergano irregolarità nell’utilizzo della struttura, elementi pregiudizievoli per l’immagine della Comunità, un utilizzo difforme da quello autorizzato, la Comunità – previa formale diffida da parte del Responsabile del Servizio per le politiche sociali e abitative – può sospendere o revocare la concessione in uso ai sensi del precedente art. 10.

Art. 13 - Penali.

1. Qualora vengano accertati a carico del concessionario utilizzi della struttura difformi da quanto previsto nel presente atto, la Comunità si riserva la facoltà di applicare penali, commisurate in funzione della gravità dell’inadempienza, fino a un massimo di € 1.000,00 fatto salvo il maggior danno.